



Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Il presente volume è stato preliminarmente sottoposto a un processo di referaggio anonimo, nel rispetto dell'anonimato sia dell'Autore sia dei revisori (double blind peer review). La valutazione è stata affidata a due esperti del tema trattato, designati dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Entrambi i revisori hanno formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pubblicare il presente volume.

© 2018 Ledizioni LediPublishing

Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy  
www.ledizioni.it  
info@ledizioni.it

*Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani

Prima edizione: dicembre 2018  
ISBN 9788867058600

Progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni

Informazioni sul catalogo e sulle ristampe dell'editore: [www.ledizioni.it](http://www.ledizioni.it)

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da Ledizioni.

## Indice

Prefazione di <i>Mario Chiavario</i>	13
Le Autrici e gli Autori	15
Introduzione I diversi volti della comunità femminile ristretta	17

### PARTE PRIMA DONNE, REATO E CARCERE

<b>Sezione I – La popolazione detenuta femminile</b>	29
MICHELE MIRAVALLE Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa	29
1. Premessa	30
2. La detenzione femminile ai tempi del <i>mass incarceration</i> .	34
3. Le donne in carcere: racconto di una marginalità.	37
4. Le donne straniere ristrette.	41
5. Il profilo giuridico delle donne detenute.	45
6. Donne, maternità, condizioni detentive.	53
7. Il «governo dell'eccedenza».	56
<i>Riferimenti bibliografici</i>	56
<b>Sezione II – Le donne, il carcere, gli affetti</b>	59
BARBARA GIORS Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie	59
1. Il ruolo della famiglia e degli affetti in ambito penitenziario.	60
2. Il mantenimento delle relazioni affettive in regime intramurario.	62
2.1. I colloqui: disposizioni generali, <i>iter</i> autorizzativo, soggetti legittimati.	62
2.2. I colloqui visivi.	67

2.3. I colloqui telefonici.	71
2.4. La corrispondenza epistolare.	75
2.5. I contatti con la famiglia nell'ambito dei regimi di rigore.	78
3. La disciplina dei permessi.	82
3.1. I permessi di necessità.	83
3.2. Le visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente gravemente disabile.	87
3.3. I permessi-premio.	89
4. Il diritto alla sessualità: "stato dell'arte" e prospettive di riforma.	91
5. Diventare moglie e madre in carcere: la celebrazione del matrimonio e l'accesso alle tecniche di procreazione assistita.	95
<i>Riferimenti bibliografici</i>	98
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	103
JOËLLE LONG	
Essere madre dietro le sbarre	107
1. I principi: il superiore interesse del minore; il diritto del minore a crescere in famiglia e alla continuità degli affetti; il diritto del figlio e del genitore al rispetto della vita familiare.	108
2. La valutazione delle competenze genitoriali della madre ristretta: alcune considerazioni generali.	113
3. L'esercizio della responsabilità genitoriale da parte delle madri ristrette con i figli in un istituto penitenziario.	120
4. L'esercizio delle responsabilità genitoriali nel caso di separazione dai figli.	125
4.1. La decisione del distacco: a) l'affidamento familiare e b) il collocamento o l'affidamento esclusivo al padre.	125
4.2. L'esercizio della responsabilità genitoriale dal carcere.	129
5. La rottura del rapporto giuridico di filiazione.	136
5.1. Profili di diritto penale.	138
5.2. Profili di diritto civile: a) la limitazione, la decadenza, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale e lo stato di adottabilità deliberati dal giudice civile.	140
5.3. b) L'affidamento esclusivo al padre.	144
6. Un tentativo di bilancio.	145
<i>Riferimenti bibliografici</i>	151
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	154

**Sezione III – Uno sguardo retrospettivo. Il trattamento della criminalità femminile nelle memorie dell'Archivio di Stato di Torino e nei luoghi di una segregazione consumata tra punizione ed emenda morale** 157

MARIO RIBERI	
La criminalità femminile in Piemonte attraverso le sentenze degli organi giudiziari (1802-1861)	157
1. Introduzione.	157
2. La giustizia penale nel Piemonte napoleonico (1802-1814).	158
2.1. La criminalità femminile. Il Tribunal Criminel et Spécial de Turin.	160
2.2. La Cour de Justice Criminelle et Spéciale de Casal.	162
2.3. La Cour Spéciale Extraordinaire de Turin.	165
3. La giustizia penale in Piemonte dalla Restaurazione al Regno d'Italia (1814-1861).	166
3.1. La criminalità femminile in Piemonte nelle sentenze di condanna alla pena capitale dalla Restaurazione al Regno d'Italia (1814-1861).	169
4. Considerazioni conclusive.	173
<i>Riferimenti bibliografici</i>	177

ANDREA PENNINI	
Note sulla detenzione femminile in Piemonte dall'antico regime all'Ottocento	181
1. Introduzione.	181
2. La reclusione femminile nel regno di Sardegna d'antico regime.	182
3. Le istanze rivoluzionarie e le carceri piemontesi.	185
4. Il sistema utopico di Giulia di Barolo.	187
5. Il carcere di Pallanza.	190
<i>Riferimenti bibliografici</i>	191

PARTE SECONDA  
MATERNITÀ E ALTERNATIVE AL CARCERE

**Sezione I – Il quadro normativo: verso una giustizia penale *child-sensitive*** 195

GIULIA MANTOVANI	
La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio	195

1. La giustizia penale degli adulti e il benessere del minore: alcune considerazioni preliminari.	196
2. Genitori in conflitto con la giustizia penale e figli minori: gli strumenti di tutela di un rapporto a rischio.	198
3. L'interesse del minore come causa di distrazione della madre dal carcere: l'incidenza del fattore età.	199
4. Benessere della prole vs pronta esecuzione della pena. L'interesse del "piccolo" minore alla convivenza con la madre e il rinvio dell'espiazione.	203
4.1. La condivisione della libertà nonostante la condanna alla pena detentiva.	209
5. Benessere della prole vs espiazione intramuraria. La detenzione domiciliare in luogo della rinuncia alla pronta esecuzione della pena.	210
5.1. L'interesse del minore alla convivenza con la madre fino al decimo compleanno: la detenzione domiciliare ordinaria ...	213
5.2. ... e la detenzione domiciliare speciale.	217
5.3. La convivenza in regime di detenzione extramuraria.	224
6. Assistenza all'esterno dei figli d'età non superiore a dieci anni.	241
7. Oltre il decimo compleanno della prole: a) l'estensione della detenzione domiciliare ordinaria in funzione di tutela del figlio portatore di <i>handicap</i> totalmente invalidante; b) la proroga della detenzione domiciliare speciale o la transizione all'assistenza esterna.	246
8. Benefici penitenziari a tutela del figlio minore e pene accessorie a carico dell'adulto incidenti sulla responsabilità genitoriale.	251
9. Benessere della prole vs esigenze cautelari.	258
10. La convivenza all'interno del circuito penitenziario: l'accoglienza della coppia madre-figlio nelle sezioni-nido o negli Istituti a custodia attenuata dedicati.	265
11. Il bilanciamento dell'interesse del minore a ricevere le cure genitoriali in un ambiente idoneo con le esigenze sottese alla carcerazione della madre.	273
11.1. Una competizione dall'esito prestabilito: il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva blinda l'interesse del minore alle cure materne.	276
11.2. Il divieto di presunzioni ostative alla tutela dell'interesse del minore alle cure materne ...	281
11.3. ... e i termini del bilanciamento in concreto.	289
12. L'accesso ai benefici penitenziari: la tutela di madri e figli contro l'ingresso in carcere ...	295
12.1. ... e contro una protrazione dello stato detentivo gravemente pregiudizievole.	302
13. L'esigenza di una collocazione adeguata della coppia madre-figlio nel contesto penitenziario: le modalità di accesso alla convivenza in regime di custodia attenuata.	305

14. Considerazioni conclusive.	311
<i>Riferimenti bibliografici</i>	315
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	325

## Sezione II – I “nuovi” luoghi della convivenza fra madre detenuta e figlio 329

ANDREA TOLLIS	
Le case famiglia protette e il “caso milanese”	329
1. Introduzione.	330
2. Inquadramento della casa famiglia come risorsa in grado di ridurre il fenomeno della carcerazione delle madri.	330
3. L'Associazione C.I.A.O. e il suo riconoscimento come casa famiglia protetta.	332
3.1. Il C.I.A.O. e l'accoglienza delle madri detenute.	333
3.2. La legge 62/2011 e la firma della convenzione.	334
4. Il dilemma dei finanziamenti: tra realtà e prospettive.	335
4.1. La situazione attuale.	336
4.2. Le prospettive.	337
5. L'organizzazione e le caratteristiche della struttura.	339
6. La tipologia e le esigenze delle persone accolte.	340
6.1. Le madri e i bambini.	344
6.2. La figura paterna.	345
7. L'accompagnamento socio-educativo.	346
7.1. L'intervento educativo.	347
7.2. Riflessioni sul contesto pedagogico.	348
7.3. Casa famiglia protetta, UEPE e trattamento.	350
8. Il reinserimento sociale.	353
9. Prospettive di incremento delle case famiglia protette.	354
9.1. Milano e Roma a confronto.	355
10. Conclusioni.	356
<i>Riferimenti bibliografici</i>	359
<i>Appendice</i>	

PARTE TERZA  
DONNE, IMPUTABILITÀ, PERICOLOSITÀ SOCIALE

<b>Sezione I – Donne e salute mentale</b>	367
MICHELE MIRAVALLE	
Dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza: un approccio socio-giuridico	367
1. Introduzione e cenni storici.	367
2. Il definitivo superamento degli OPG: la pericolosità sociale ai tempi della società dell'insicurezza.	373
3. Donne, OPG e REMS.	379
4. Il futuro delle misure di sicurezza custodiali.	382
<i>Riferimenti bibliografici</i>	388
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	390
GIANFRANCO RIVELLINI	
Luoghi e trattamento della criminalità femminile condizionata dal disturbo mentale. Dati nazionali, analisi e prospettive	391
1. Storia e significato nel panorama italiano della sezione femminile dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) di Castiglione delle Stiviere.	392
2. Analisi della popolazione femminile di Castiglione delle Stiviere dal 1° gennaio 1990 al 30 agosto 2017.	399
2.1. Ingressi e dimissioni del campione per stato giuridico.	400
2.2. Variabili socio-demografiche: l'età media all'ingresso.	404
2.3. Variabili socio-demografiche: il grado di istruzione.	406
2.4. Variabili socio-demografiche: lo stato civile.	408
2.5. Variabili socio-demografiche: la nazionalità.	409
2.6. Nazionalità in rapporto alle altre variabili socio-demografiche.	413
2.7. Variabili criminologiche: tipologie giuridiche e raggruppamenti di reati.	414
2.8. Variabili cliniche: diagnosi, infermità mentale, raggruppamenti di reati.	425
2.9. Durata della presa in carico.	438
2.10. I percorsi di dimissione.	446
3. I cambiamenti indotti dal processo riformatore e le possibili prospettive.	460
3.1. L'infermità psichica del detenuto, l'attuazione della legge delega 103/2017. Lineamenti di una riforma mancata.	473
<i>Riferimenti bibliografici</i>	478
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	481

FILIPPO PENNAZIO E VINCENZO VILLARI	
Imputabilità, pericolosità sociale e misure di sicurezza: esistono differenze di genere?	483
<i>Riferimenti bibliografici</i>	487

**Sezione II – La differenza di genere secondo la scuola positiva** 489

IDA FERRERO	
“Eva delinquente”: la scuola positiva e l'imputabilità al femminile	489
1. La donna autrice di reato nel Codice Zanardelli.	489
2. La scuola positiva e l'imputabilità al femminile.	492
3. La posizione giuridica della donna attraverso le pagine di <i>Tess dei d'Urberville</i> .	496
<i>Riferimenti bibliografici</i>	500

PARTE QUARTA  
DONNE, IMMIGRAZIONE, TRATTENIMENTO

**Sezione I – Il quadro normativo: la condizione dello straniero fra protezione e controllo** 505

MANUELA CONSITO	
La detenzione amministrativa dello straniero: profili generali	505
1. La protezione e l'ospitalità verso lo straniero nei limiti dell'ordine e della sicurezza pubblici.	505
2. Gli incerti confini tra accoglienza e respingimento.	508
3. La detenzione amministrativa tra accoglienza e trattenimento.	510
4. L'individuazione delle strutture di detenzione amministrativa.	514
5. L'accoglienza e il trattenimento degli appartenenti alle c.d. categorie vulnerabili: il caso dei minori stranieri non accompagnati.	520
<i>Riferimenti bibliografici</i>	522
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	526

## Sezione II – I luoghi del trattenimento

CATERINA MAZZA	527
Le donne del Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria	527
1. Introduzione.	528
2. Alcuni dati: presenze e nazionalità.	529
3. Il CPR di Ponte Galeria: la struttura.	532
3.1. L'ente gestore e i servizi.	534
4. Bisogni e criticità particolari.	539
4.1. Il caso delle sessantasei donne nigeriane.	540
4.2. La tratta delle donne cinesi.	543
4.3. I casi di apolidia.	544
5. Considerazioni finali.	546
Riferimenti bibliografici	548
Riferimenti giurisprudenziali	553

## Prefazione

di Mario Chiavario\*

Opera di donne per donne, questa? No. O, almeno, non soltanto.

Circa il primo interrogativo la risposta viene già al semplice scorrere l'elenco degli autori; quanto al secondo, forse è proprio un pubblico maschile a poter trarre elementi di riflessione più stringenti dalla lettura di pagine come quelle racchiuse in questo libro: a partire dall'esigenza di verificare e di misurare – e dunque di integrare o addirittura di capovolgere – la propria percezione di certe realtà, non di rado alterata da pregiudizi e superficialità d'ogni genere ma soprattutto, specificamente, "di genere".

Del resto, non si tratta neppure di un libro che punti l'attenzione esclusivamente sulle donne, anche se, com'è ovvio, esso si propone essenzialmente di analizzare vari profili dell'impatto tra la condizione femminile e situazioni peculiari, quali sono quelle di libertà "ristretta": che si parli del carcere, di migranti, di salute mentale, si tratta sempre di argomenti che, quand'anche vengano affrontati – com'è ovvio in questo caso – da un'angolatura particolare, non possono non evocare, in radice, un approccio a dati, a principi, a valori non settoriali; e persino l'ampiezza dello spazio riservato a quell'inevitabile peculiare della femminilità che è costituito dal poter essere madre è lungi dall'escludere riferimenti a più largo raggio, oggettivo e soggettivo, in rapporto alla tematica delle relazioni affettive come a quella stessa della genitorialità; e, tra l'altro, è non piccolo pregio della trattazione l'aver evitato di trasformare la naturale focalizzazione su quanto attiene alla tutela della donna in trascuratezza per l'altro polo di attenzione, sotto quest'aspetto a sua volta primario: quello dell'interesse del minore.

Il volume ha tutte le carte in regola per presentarsi, *naturaliter*, come un'opera giuridica, per il risalto che vi prendono la ricostruzione e la valutazione di testi normativi non sempre chiari e coerenti e soprattutto per

\* Professore emerito di Diritto processuale penale, Università di Torino.

- Soffietti I., *La Restauration dans le Royaume de Sardaigne: un conflit de rémanences*, in *Bibliothèque de l'École des Chartes*, 1998, n. CLVI, p. 107 ss.
- Soffietti I. e Montanari C., *Il diritto negli Stati Sabaudi: le fonti (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2008
- Soffietti I. e Garis E., *Ricerche sulle sentenze penali del Senato di Piemonte nel XVIII secolo*, in Vinciguerra S. e Dassano F. (a cura di), *Scritti in Memoria di Giuliano Marini*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011
- Treggiari F., *La codificazione penale (secoli XIX-XX)*, in Ascheri M. (a cura di), *Lezioni di storia delle codificazioni e delle costituzioni*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 187 ss.
- Velo M., *Il codice penale napoleonico in Piemonte attraverso le sentenze della Cour Extraordinaire de Turin*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, p. 334 ss.
- Viora M.E., *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770. Storia esterna della compilazione* [ ripr. anast. 1986], Torino, Società Reale Mutua di Assicurazioni, 1928
- Giurisprudenza degli Stati Sardi, Raccolta generale progressiva di Giurisprudenza, Legislazione e Dottrina, compilata dall'avvocato Filippo Bettini e da altri giureconsulti*, 1850, Parte II, Vol. II, Torino, Cugini Pomba e C. Editori, 1851
- Raccolta delle leggi, provvidenze e manifesti emanati dai governi francese e provvisorio e dalla municipalità di Torino unitamente alle lettere pastorali del cittadino arcivescovo di Torino*, vol. I, Turin, an VII [1800]

ANDREA PENNINI\*

## Note sulla detenzione femminile in Piemonte dall'antico regime all'Ottocento

**Abstract.** Il presente lavoro si sofferma sul sistema carcerario in Piemonte dalle esperienze dell'antico regime alla restaurazione della monarchia sabauda dopo l'esperienza napoleonica. In questo arco cronologico vengono presi in considerazione gli atti normativi settecenteschi, le riforme francesi, il progetto del carcere "ideale" delle forzate posto in essere da Giulia di Colbert di Barolo e, infine, le vicende del carcere di Pallanza.

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. La reclusione femminile nel regno di Sardegna d'antico regime. – 3. Le istanze rivoluzionarie e le carceri piemontesi. – 4. Il sistema utopico di Giulia di Barolo. – 5. Il carcere di Pallanza.

### 1. Introduzione.

Negli ultimi anni in Italia, il carcere e, più in generale, la storia della penalità hanno destato un forte interesse nell'ambito del turismo culturale<sup>1</sup>. Sono molte infatti le suggestioni che l'impatto con le antiche prigioni suscita nei visitatori contemporanei, dando vita a immagini che spesso si distaccano

\* Dottore di ricerca in Scienze storiche.

<sup>1</sup> Stando in Piemonte, basti pensare – tra gli altri – al "Museo della memoria carceraria" di Saluzzo frutto dell'opera meritoria di Claudio Sarzotti, al museo del carcere "Le Nuove", ai forti di Exilles e Fenestrelle (quest'ultimo balzato all'onore della cronaca per gli studi, non sempre accurati e suffragati da prove documentarie, della pubblicistica neo-borbonica), o alla cittadella di Alessandria.

dalla realtà storica andando ad alimentare un fervido immaginario collettivo. Infatti, il singolo *storytelling* o l'analisi della repressione del crimine – tanto più se politico – in determinati periodi storici, come – ad esempio – il Risorgimento e la Resistenza, da un lato favorisce l'accrescersi di un comune senso civico e, in qualche modo, l'adesione a un'identità nazionale; dall'altro però tende a distorcere, appiattendolo a concezioni tutte contemporanee, il “fenomeno carcere”.

Lasciando da parte il mondo dei beni culturali, i suoi difetti intrinseci ed estrinseci, non oggetto di queste poche pagine, e passando a considerare la letteratura scientifica è necessario affermare che negli ultimi anni, grazie anche a iniziative esterne, il tema carcerario è entrato prepotentemente all'interno delle ricerche dei dipartimenti giuridici italiani d'ambito penalistico, filosofico e sociologico. Relativamente meno attenta alle istituzioni carcerarie è stata – invece – la Storia del diritto, la quale – però – nel tempo non ha fatto mancare un certo suo apporto, anche grazie ad altri approcci metodologici (soprattutto nella storiografia sociale).

Lungi dal voler fornire una completa analisi del sistema detentivo femminile nel Piemonte tra il tardo antico regime e il Risorgimento, le pagine che seguono intendono offrire alcuni spunti di riflessione alla luce della normativa sarda tra la fine Settecento e i primi decenni del secolo successivo, passando per le riforme francesi e le istanze poste in essere da una “privata” come la marchesa Giulia Falletti di Barolo.

## 2. La reclusione femminile nel regno di Sardegna d'antico regime.

Scorrendo il IV libro delle Regie Costituzioni di Sua Maestà, nell'ultima compilazione del 1770 voluta da Carlo Emanuele III, si percepisce immediatamente la distanza dal coevo dibattito di matrice illuministica sulla pena, sulle sue funzioni e sulla sua modulazione<sup>2</sup>. La consolidazione sabauda in materia penale segue – infatti – strade “tradizionali”, incentrate su processi inquisitoriali, in cui la tortura mantiene la valenza di strumento probatorio e senza l'individuazione di un criterio di proporzionalità tra la pena e la gravità del reato. In materia criminale la pena di morte e le pene corporali sono le più diffuse, mentre il carcere risulta essere una sorta di pena alternativa e, comunque, con un ruolo di secondo piano. Più diffusa – invece – risulta

<sup>2</sup> Stando all'interno della penisola italiana, basti pensare che Cesare Beccaria nel 1764 pubblica il suo pamphlet *Dei delitti e delle pene* sulle modalità di accertamento dei delitti e sulle pene in uso nell'Europa del Settecento, con una forte critica alla pena di morte. D'altro canto negli stessi anni (più precisamente dal 1760) Pietro Verri stava scrivendo le sue *Osservazioni sulla tortura*, la cui edizione definitiva sarà soltanto del 1777.

essere la pena detentiva in materia civile, soprattutto per quanto riguarda l'estinzione dei debiti (Manfredini, 2013). Inoltre, pur essendoci una sostanziale differenza di comportamento da parte della giustizia rispetto alle differenti classi sociali, non appaiono altrettanto rilevanti le differenze di genere. Infatti, salvo alcune differenziazioni sulla pena e sospensioni temporanee nel caso di donne gravide, non esistono accortezze riguardo alla detenzione femminile rispetto a quella maschile.

Negli stati del re di Sardegna nella prima età moderna il carcere assume una sua decisività non tanto come condanna al termine di un *iter* processuale, quanto piuttosto come «presupposto fondamentale» per lo svolgimento del processo stesso (Nalbone, 1988, p. 37). Non stupisce quindi che la stessa consolidazione normativa preveda il carcere preventivo solo «per que' delitti che [...] possono richiedere qualche pena corporale, o pecuniaria grave, quando essa il reo non avesse il modo di dar un'idonea cauzione» (libro IV, Tit. VII, cap. 5). Inoltre gli arrestati devono essere condotti «in carceri segrete, ed anco separate» (libro IV, Tit. IX, cap. 1) di modo che non abbiano modo di parlare con alcuno. Al divieto di parlare si aggiunge quello di avere comunicazioni scritte con l'esterno, essendo proibito al detenuto di avere a disposizione penna e calamaio. Dopo otto giorni di reclusione preventiva i custodi delle carceri danno comunicazione al primo presidente o ai Prefetti affinché possano iniziare l'*iter* processuale.

Le disposizioni successive a queste riguardano più i carcerieri che i carcerati. Infatti, privo di qualsiasi elemento moralizzatore o di “riscatto sociale” per il reo, il legislatore intende disciplinare soltanto gli aspetti burocratico-organizzativi del sistema criminale. Andando un po' più nel particolare la norma prevede che i carcerieri si occupino della sicurezza e della pulizia delle carceri, facendo visita a esse «due volte in ciascuna notte, e tre in ogni giorno» (libro IV, Tit. IX, cap. 5). Sono – inoltre – tenuti a comunicare ai magistrati qualsiasi tipo di infermità dei detenuti, oltre a provvedere loro dei sacramenti e «de' necessità alimentari a proporzione della loro qualità per conseguirne quel rimborso, che ad essi sarà dovuto» (libro IV, Tit. IX, cap. 7), solo per i reati più gravi. Per quelli di entità minore, invece, i detenuti hanno la facoltà di ricevere da parenti gli alimenti, previo controllo da parte degli stessi custodi. Sono inoltre imposte ai giudici, siano essi di grado inferiore o superiore, visite frequenti alle carceri dipendenti dai propri tribunali, per verificare le condizioni di vita dei detenuti «prendendo per essi quelle risoluzioni che persuaderà la giustizia» (libro IV, Tit. X, cap. 1).

Dunque, ancora in pieno Settecento, a fronte di importanti istanze europee di riforma, il binomio pena-reclusione non rappresenta la cifra caratterizzante del sistema giudiziario criminale degli stati sardi. Bisogna perciò fare riferimento alle idee coercitive tipiche della prima età moderna, per comprendere il carcere nel Piemonte d'antico regime. In questo senso – in-



fatti – la preoccupazione principale, se non unica, dei sovrani e dei singoli gestori della sicurezza (nel contado come in città) è la integrità dell'ordine sociale, politico ed economico. Il colpevole di un delitto intacca un ordine umano che si riverbera nell'ordine naturale delle cose, ossia nell'ordine perfetto voluto da Dio. Chi attacca questo piano divino della conservazione e la «grande gerarchia cosmica che tutto organizza e ingloba, si rende responsabile della sua integrale messa in pericolo e sarà interesse di tutti impedirgli di nuocere e metterlo al bando» (Sbriccoli, 1974, p. 102 s.).

In un contesto privo di orientamenti rieducativi della pena, in cui l'esclusione del condannato (molto spesso anche fisica) dalla società è la cifra costante, le opere di carattere segregativo non possono perciò limitarsi alle istituzioni carcerarie. A queste, in funzione di prevenzione del crimine, si affiancano istituti (ed edifici) coercitivi volti a limitare fenomeni come il pauperismo. Non è un caso, quindi, che i programmi di riforma degli stati sabaudi, come del resto delle realtà politiche tra il XVI secolo e la prima parte del XVIII, «tendono a risolvere il problema della 'società ai margini' con sostanziale analogia per gli edifici di pena e per quelli di correzione e per quelli di soccorso» (Comoli Mandracci e Lupo, 1974, p. 18). I criminali, al pari degli ammalati e la *mendicizia sbandita* attaccano l'ordine sociale, facendo venire meno la *pubblica felicità*<sup>3</sup> (Muratori, 1996), e perciò devono venire esclusi dalla società.

Merita una citazione più approfondita, anche per l'evoluzione ottocentesca, il Ritiro delle Forzate, che è un'istituzione di tipo correzionale destinata al ricovero di prostitute e di donne affette da sifilide. Il 9 ottobre 1750 Carlo Emanuele III firma le lettere patenti con cui nei locali del Martinetto, località che si trova al di fuori di Porta Susina, si istituisce un ritiro in cui da un lato vengono ricoverate in maniera coatta donne che «con pubblico scandalo servono d'inciampo agli abitanti di questa capitale» (Duboin, XIII, p. 831 ss.) e dall'altro donne che volontariamente si ritirano dalla «scena pubblica». All'interno di questo ritiro la correzione e il recupero delle internate avviene attraverso le pratiche religiose e il lavoro che costituiva il modello alternativo all'ozio e al vizio di cui si erano macchiate prima del loro ricovero (più o meno coatto). Le finalità qui sottese sono evidenti, ovvero il contenimento del fenomeno della prostituzione – «mestiere» piuttosto diffuso nella Torino moderna soprattutto tra le donne immigrate in città – e il recupero attraverso l'internamento e la proposizione di nuovi modelli culturali affinché le *ex-prostitute* possano rifarsi una vita.

Tuttavia anche l'intervento correzionale, che pur si distingue dagli interventi di repressione del crimine per le sue finalità di re-immissione nella società,

3 Il concetto di *Pubblica Felicità* è mutuato dal titolo di una delle principali opere di Ludovico Antonio Muratori pubblicata nel 1749. In questo senso, per quanto riguarda gli stati sabaudi, risulta essenziale lo studio condotto da Giuseppe Ricuperati sul finire del Novecento (Ricuperati, 1989).

piuttosto che di eliminazione, mostra dei forti limiti. Infatti non si cura della marginalità sociale a cui le Forzate (in larga parte) appartengono, favorendo la recidiva una volta uscite dal ritiro. In secondo luogo la compresenza forzata di donne provenienti da esperienze diverse (malate di sifilide, *ex-prostitute*, ragazze madri, e così via) non favorisce l'opera di correzione generale, perché non si specificano obiettivi diversi per diverse tipologie di Forzate.

### 3. Le istanze rivoluzionarie e le carceri piemontesi.

Le tesi rivoluzionarie introdotte in Piemonte dalla *Grande Armée* modificano radicalmente ogni aspetto della giustizia (Riberi, 2016), arrivando a costruire una «nuova» funzione della pena detentiva.

Scomparse le Regie Costituzioni il 3 dicembre 1801 per decreto del governo francese, si introduce – in verità, con una certa lentezza – un sistema di gradazione della pena in base ai reati commessi. Nel *Code Pénal* del 1810 la pena di morte viene comminata solo per i crimini di maggiore gravità, mentre la reclusione nelle sue varie forme esaurisce buona parte delle pene afflittive. Tra la pena capitale e il carcere si trovano i lavori forzati i quali, però, «non erano altro che una prigione a cielo aperto» (Nalbone, 1988, p. 68).

La reclusione però non è solo un mezzo di restrizione forzata. Infatti la pena non è limitata alla privazione della libertà individuale, ma deve contenere un percorso di espiazione e correzione in grado di far rientrare nella società il reo. Non è un caso che nel succitato codice si affermi che «*quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement, sera renfermé dans une maison de correction: il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix*» (*Code Pénal*, Livre I, Chap. II, art. 40).

Eppure il meritorio intervento del legislatore francese in materia carceraria in Piemonte, avvenuto prima ancora della pubblicazione del codice penale attraverso numerosi regolamenti e decreti, si trova di fronte a un endemico problema di natura sociale, ossia il diffuso pauperismo, e ad una diffusa inadeguatezza degli edifici carcerari ereditati dall'antico regime che le norme generali, precettive e astratte dell'illuminismo giuridico fanno fatica a contrastare efficacemente. La miseria generale che attanaglia il Piemonte dei primi anni del XIX secolo, dovuta ad una serie di ragioni che non si possono prendere in considerazione in questa sede<sup>4</sup>, riempie le carceri subalpine fino a saturarle. L'affollamento degli istituti di reclusione (e correzione) genera a sua volta problemi di natura igienica e sociale che, combinandosi tra loro, portano ad allarmare i vertici del governo francese. Questo continuo stato emergenziale tende a condizionare le azioni statali in merito alla risoluzione della questione

4 Alla povertà endemica tipica di un'economia pre-moderna come quella sabauda d'Antico Regime, si devono aggiungere i lunghi cicli bellici affrontati da Napoleone.

carceraria. E così, da un lato si propongono ristrutturazioni e adeguamenti degli edifici che ospitano i reclusi o, in casi più rari, costruzioni di nuove carceri; mentre dall'altro si cerca di omogeneizzare i singoli istituti, di modo che il contagio (sociale, più che igienico-sanitario) sia meno virulento.

Ad esempio in Torino fin dal 1802 viene decisa una ridefinizione particoloreggiata degli istituti di pena: le *ex*-carceri senatorie vengono divise in quattro sezioni distinte, tra queste trovano posto le donne condannate a pene infamanti. Queste ultime, però, già nel maggio del 1802 vengono trasferite nello stesso edificio delle Forzate che, come è stato in precedenza analizzato, era il luogo di reclusione delle prostitute nella Torino del XVIII secolo.

Il 23 agosto 1812, in ottemperanza ai piani generali d'intervento in materia carceraria dell'impero napoleonico, viene decisa la costruzione nel castello di Moncalieri di un carcere centrale a cui avrebbero afferito tutti i dipartimenti degli antichi stati sabaudi. Il secondo articolo del decreto concentra buona parte delle intuizioni francesi sulle carceri giudiziarie: «*Il sera formé, dans cet établissement, des ateliers de différens genres de travaux convenables au sexe, à l'âge et à la force des détenus; il y sera fait, en outre, toutes les distributions nécessaires pour la classification des sexes, des âges et des différens genres de délits: un local distinct et séparé y sera réservé pour les vagabonds et les individus placés sous la surveillance de la haute police*».

Pur articolato in un unico edificio, il carcere si suddivide per categorie d'età, di sesso, di pena, che possono variare a seconda delle presenze interne. Si continuano – invece – a confinare in spazi appositi i mendicanti e i soggetti sotto stretta sorveglianza (in particolare per i reati di natura politica).

L'obiettivo fissato all'interno dello stesso decreto è quello di rendere operativo il penitenziario al termine del triennio successivo. Tuttavia le difficili condizioni politico-militari ed economiche, che portano di lì a breve alla caduta di Napoleone, interrompono la costruzione del nuovo carcere e cristallizzano il processo di riforma del sistema detentivo. Lasciando così in eredità al rientrante re di Sardegna ottime idee, ma scarsi risultati.

In queste precarie condizioni la Restaurazione, attraverso la normativa posta in essere da Vittorio Emanuele I (Soffietti e Montanari, 2001, p. 133ss.), tende a cancellare ogni riforma di stampo francese, facendo ritornare in vigore le vecchie, se non vetuste, Regie Costituzioni, che relegano quelle detentive a “pene minori”. Si abbandona – quindi – la funzione rieducativa e le istituzioni carcerarie, prive di mezzi, risultano essere in completo stato di abbandono.

All'indomani della Restaurazione il sistema punitivo sardo prevede le carceri giudiziarie che ospitano uomini e donne condannati a pene di lieve entità; i bagni penali nei quali i detenuti – solo uomini – sono in regime di lavoro forzato; la detenzione nelle antiche fortezze (non smantellate da Napoleone); istituti di prevenzione per le *donne pericolanti*. A questi si aggiungono «numerosi casi di deposito, destinate agli arrestati e ai detenuti di

passaggio; alcune case di relegazione per la correzione dei giovani discoli e due carceri speciali destinate alle donne» (Trombetta, 2004, p. 63).

Queste ultime sono la Generala, ossia la secentesca villa di campagna di Giovanbattista Truchi, trasformata in opificio e passata in età napoleonica all'Opera della Maternità (Audisio, 1987)<sup>5</sup>, e il Martinetto, tra i prati al di fuori di Porta Susa, specializzato nella detenzione delle donne affette da malattie veneree<sup>6</sup> (Cavallo, 1995). Nel 1818, per ovviare all'endemico sovraffollamento di queste carceri, il governo sardo inizia a pensare all'allargamento della sezione femminile del carcere prefettoriale di Pallanza.

#### 4. Il sistema utopico di Giulia di Barolo.

L'incontro tra Giulia Colbert, moglie di Carlo Tancredi Falletti di Barolo ed esponente di una delle famiglie più in vista della nobiltà europea<sup>7</sup>, e il carcere avviene per caso l'ottava di Pasqua del 1814, quando, sentendo un carcerato che grida con forza e disprezzo la sua fame ad un prete che portava in processione il *Corpus Domini*, ella decide di fare una visita alle carceri. Qui si trova davanti a uno spettacolo raccapricciante e scrive: «Dopo aver percorso tutta la prigione degli uomini, sentito aprire e chiudere venti porte e più chiavistelli, mi portarono all'ultimo piano dell'edificio nell'alloggio delle donne. Queste disgraziate ricevevano aria e luce solamente attraverso degli abbaini molto alti, ai quali esse non potevano arrivare. Le piccole celle in cui esse erano rinchiusi in così gran numero, finché il pavimento arrivava a contenere dei pagliericci, erano divise da uno stretto corridoio, e questo

5 L'edificio della Generala oggi si trova sull'attuale Corso Unione Sovietica e ospita il carcere minorile “Ferrante Aporti”.

6 Tristemente noto per il poligono di tiro utilizzato come luogo di esecuzione durante la Repubblica Sociale Italiana, il borgo del Martinetto si trova all'estremità occidentale di via San Donato tra l'ospedale Maria Vittoria e l'ansa della Dora Riparia. Esso nasce come località produttiva *extra moenia* dove vengono utilizzati dal XV secolo i “martinetti”, ovvero macchine che sfruttando l'energia idraulica sono in grado di sollevare pesi. L'edificio del ritiro era cinto da mura che isolavano completamente dall'esterno, interrompendo ogni legame con la città. Al suo interno vi erano un cortile e un giardino, che consentivano alle reclusi di stare all'aperto, in condizioni di assoluta sorveglianza, e una cappella a uso esclusivo.

7 Juliette Colbert-Maulévrier è discendente, tra gli altri, del noto Jean-Baptiste Colbert ministro delle finanze di Luigi XIV. Negli anni della Rivoluzione l'appartenenza della famiglia Colbert all'alta nobiltà francese e la fedeltà al sovrano sono state pagate con un numero elevato di pubbliche esecuzioni. Juliette, dapprima fuggita in esilio, rientra alla corte di Napoleone, dove nel 1806 sposa Carlo Falletti di Barolo, esponente di una delle più insigni famiglie nobili piemontesi, ormai dedicatesi alla causa francese.

stretto corridoio era il solo luogo dove esse potessero fare qualche esercizio [...]. Quelle donne erano a malapena vestite. Parecchie non avevano neppure abbastanza stracci per coprirsi e la loro nudità non sembrava affatto per loro una vergogna» (Barolo, 1995, p. 29 s.).

Il primo particolare impatto della marchesa di Barolo con la realtà carceraria la porta a voler iniziare un lavoro di "riforma dal basso" del sistema detentivo, incentrato sulla dottrina e sulla morale cattolica. Inizia perciò a visitare assiduamente le carceri Senatorie, stabilendo momenti di preghiera comune. Dopodiché viene sollecitata dalle detenute del carcere correzionale ad andare a visitare anche loro e, in ultimo, ispeziona il carcere delle Torri palatine dove non riesce ad attuare il suo progetto educativo (catechetico) perché le celle sono pressoché invivibili, in quanto minuscole e buie (Tago, 2007, p. 199 s.).

A queste iniziative di carattere privato, grazie anche al legame con Elizabeth Fry promotrice di un riscatto sociale delle detenute inglesi di Newgate<sup>8</sup>, Giulia fa seguire delle istanze che indirizza direttamente al Primo Segretario di Stato Prospero Balbo, assiduo frequentatore del salotto Barolo (Romagnani, 1990, p. 399). La sua proposta prevede una vera separazione tra uomini e donne, attraverso la costruzione di un carcere di sole donne in cui la custodia venga affidata anch'essa a personale femminile. A questo aggiunge la necessità di dividere le detenute in tre categorie differenti: accusate in attesa di giudizio, condannate e reclusi di passaggio. Inoltre, facendo sue le teorie contro la vita oziosa, chiede che le detenute in carcere lavorino. Tali richieste, anche se accettate dal governo, non possono avere luogo immediato a causa dello scoppio dei moti del 1821.

All'indomani della pacificazione nazionale voluta da Carlo Felice, la marchesa di Barolo viene nominata Sovrintendente delle Forzate, carceri in cui confluiscono le detenute delle Senatorie, del Correzionale e delle Torri. Una volta costituito il primo nucleo di detenute (una trentina circa), la Barolo stila un regolamento di undici articoli che mutua da quello inglese di Newgate di Elizabeth Fry, nel quale si pongono in essere le norme che le detenute sono tenute a rispettare. Negli artt. 1-2 si individua una gerarchia interna alle detenute in cui alcune vengono responsabilizzate, successivamente (artt. 3-7) si proibiscono gli alcolici (salvo il vino che è razionato), il gioco delle carte, la lettura di libri non autorizzati e il mangiare con estranei

8 Il Carcere di Newgate originariamente insisteva su una delle porte romane della città di Londra (Newgate appunto). Costruito nel XII secolo, esso ha avuto una vita piuttosto lunga, essendo stato definitivamente demolito soltanto nel 1902. Nell'Ottocento il carcere viene ricostruito secondo i dettami della *architecture terrible* di Jean-François Blondel che intendeva scoraggiare anche visivamente il passante dall'infrangere la legge. A questa altezza cronologica agisce la filantropa Elizabeth Fry, che avvia il processo di riforma interno al carcere che portò nel 1858 a una totale ristrutturazione dell'edificio favorendo l'utilizzo di celle individuali (Halliday, 2007).

(compresi i secondini). Interessante è – poi – la modalità di recupero in materia economica posta in essere dalla marchesa; infatti, oltre ad essere interdette dalla vendita di beni di prima necessità e dal contrarre debiti superiori a 1 lira (art. 10), le detenute sono tenute a lavorare e «avranno subito nella prigione i due terzi del profitto. L'altro terzo sarà registrato in un libro e verrà loro rimesso quando sortiranno dalle carceri» (art. 8). La pulizia delle stanze e dei corridoi è in capo alle stesse prigioniere (art. 9), che alle ore dieci di sera devono essere a letto (art. 11).

Due dati sono rilevanti in questo passaggio: innanzi tutto la presenza di una donna a capo di un'istituzione carceraria; in secondo luogo una totale commistione pubblico-privato nella gestione dello stesso carcere, attraverso la quale addirittura la Barolo poteva accettare o respingere una detenuta che faceva richiesta di entrare nel suo istituto.

La base della proposta baroliana risiede nel recupero della dignità umana di ogni singola reclusa, attraverso una proposta incentrata sul messaggio cristiano. Per completare la dinamica del recupero delle donne, la Barolo pone in essere due altre opere che vede come due stazioni successive della particolare *Via Crucis* delle "detenute penitenti": il Rifugio e la fondazione dell'ordine religioso delle Sorelle penitenti di Santa Maria Maddalena.

Il Rifugio, fondato nel 1822, si trova nella regione Valdocco, al tempo periferia della città, ed è dedicato a «donne o zitelle colpevoli, che avendo scontata la pena de' loro falli, o volendo da sé lasciare la strada del vizio, danno prove di vero ravvedimento e si mostrano disposte a perseverare nel bene» (Cibrario, 1846, p. 100). In tale luogo che deriva, almeno nella sua formulazione teorica, dalle case di correzione d'antico regime, le *ex* detenute imparano un mestiere e a gestire i soldi, oltre a continuare a ricevere un'educazione improntata sui precetti evangelici. A questo ritiro nel 1832 si affianca il Rifugino, dedicato alle ragazze minori di quindici anni, l'anno successivo il Ritiro delle figlie pentite (Maddalene) e nel 1841 quello delle fanciulle traviate, di età compresa tra 7 e 14 anni (Maddalenine).

L'apice del percorso di redenzione delle detenute di Giulia di Barolo si ha, però, con la costituzione di un ordine religioso, le Sorelle penitenti di Maria Maddalena le cui prime postulanti entrano nella clausura nel 1833. Questa è certamente l'opera più cara alla marchesa che, però, fiera della sua vocazione laica, pur essendo vedova non intese mai entrare nell'ordine da lei fondato. Non tutte però accettano questa ideale *Via Crucis* e alcune rientrano nel sottobosco della Torino del Risorgimento (Levra, 1988).

I numeri del percorso posto in essere dalla marchesa sono citati da Giuseppe Zoppelli (1984, p. 364): di 202 donne uscite dal Rifugio tra il 1837 e il 1846, 45 vanno in monastero, 93 rientrano al mondo come penitenti e redente, 22 vengono espulse come irrecuperabili e le restanti 42 risultano morte prima dell'uscita o ricoverate altrove.

Il processo di affermazione di una monarchia costituzionale moderna pone in crisi l'opera carceraria della marchesa di Barolo. La decisione di rinchiudere nell'istituto di Pallanza le condannate definitive, i nuovi regolamenti carcerari nonché l'inevitabile accentramento dell'amministrazione delle prigioni nelle mani dello Stato costringono a chiudere l'esperienza delle Forzate. Infatti la decisione di mantenere lì soltanto le donne inquisite e di passaggio fa saltare il modello baroliano di recupero delle detenute, che malignamente l'ispettore generale delle carceri Giovenale Vigezzi definisce il reclutamento per il Rifugio, il quale ha bisogno di pene di lunga durata.

Dopo qualche decennio di "anomalia" le detenute in parte vengono trasportate a Pallanza, in parte tornano ad occupare i locali lugubri e malsani delle Torri Palatine, del Correzionale e delle Senatorie.

### 5. Il carcere di Pallanza.

Per concludere queste brevi note sul sistema carcerario femminile in Piemonte si passa ora a dare un rapido sguardo agli avvenimenti occorsi al carcere femminile di Pallanza. Si tralasciano – invece – le riforme di Carlo Alberto, che risultano di fondamentale importanza per le vicende successive, perché già considerate recentemente e con dovizia di particolari da Paola Casana (2016), a cui in questa sede si rimanda.

Il carcere di Pallanza fin dalla prima Restaurazione è quello individuato dal governo sabauda come luogo di reclusione per le donne condannate (escluse quelle con pene brevi o brevissime) negli stati sardi di terraferma. Il processo di ammodernamento del carcere è piuttosto lungo e lento, tuttavia già negli anni Trenta – pur con qualche problema ancora di commistione di sessi – il carcere ospita un numero di donne superiore alla capienza. Sulla carta l'intenzione di separare i due sessi c'è; tuttavia nella pratica a Pallanza ciò avviene soltanto nel 1849, quando il prefettoriale maschile viene spostato definitivamente altrove e l'edificio sul lago Maggiore diventa in grado di ospitare 300 detenute secondo il sistema di Auburn, che prevede celle singole e grandi laboratori comuni per il lavoro. L'elevata capacità del carcere, in rapporto alla minore incidenza della criminalità femminile e al relativamente limitato numero di donne con pene lunghe, costringe il governo a un cambio di strategia, che destina interamente l'edificio rivierasco alla detenzione maschile. Le donne vengono così nuovamente trasferite a Torino nell'Ergastolo, diviso fisicamente in tre aree, ma senza che ciò comportasse un diverso regime detentivo. Il primo piano passa dal correzionale per prostitute a un sistema cellulare in cui vengono poste le nuove arrivate, quelle in quarantena e le più "indocili". A disposizione delle altre detenute vi sono

cortili per la ricreazione, dormitori comuni, un refettorio, un'infermeria, dei locali adibiti alla scuola, dei grandi atelier per lavorare e una cappella in grado di permettere alle recluse di assistere alle funzioni religiose in gruppi separati (Trombetta, 2004, p. 111 s.).

### Riferimenti bibliografici

- Audisio R., *La «Generalà» di Torino. Esposte, discoli, minori corrigendi (1785-1850)*, Santena, Fondazione Camillo Cavour, 1987
- Balani D., *Il vicario tra città e stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del settecento*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1987
- Barolo G., *Con gli occhi del cuore. Memorie sulle carceri, appunti di viaggio e racconti di Giulia Colbert marchesa di Barolo*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1995
- Caorsi G., *Sul sistema penitenziario e sulle carceri*, Torino, Castellazzo e Degaudenzi, 1850
- Casana P., *Tra rinnovamenti istituzionali e dibattiti internazionali, le riforme carcerarie al tempo di Carlo Alberto*, in Casana P. e Bonzo C. (a cura di), *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna nel XIX secolo*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 59 ss.
- Cavallo S., *Charity and Power in Early Modern Italy. Benefactors and their motives in Turin (1541-1789)*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995
- Cibrario L., *Storia di Torino*, vol. II, Torino, A. Fontana, 1846
- Comoli Mandracci V. e Lupo G.M., *Il carcere per la società del Sette-Ottocento*, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1974
- Da Passano M., *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la rivoluzione e l'impero*, Torino, Giappichelli, 2000
- Duboin F.A., *Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borelli*, tomo XIII, Torino, tip. Enrico Mussano, 1846

- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1977
- Halliday S., *Newgate. London's Prototype of Hell*, Stroud, The History Press, 2007
- Johnston N., *The human Cage. A brief history of Prison Architecture*, New York, Walker and Company, 1973
- Levra U., *L'altro volto di Torino risorgimentale. 1814-1848*, Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1988
- Manfredini A.D., *Rimetti a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito dall'antichità all'esperienza europea contemporanea*, Bologna, il Mulino, 2013
- Melossi D. e Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, Bologna, il Mulino, 1977
- Muratori L., *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principi*, a cura di Mozzarelli C., Roma, Donzelli, 1996
- Nalbone G., *Carcere e società in Piemonte. 1770-1857*, Santena, Fondazione Camillo Cavour, 1988
- Petitti di Roreto C.I., *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Torino, Giuseppe Pomba, 1840
- Riberi M., *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, tribunali, sentenze*, Torino, Giappichelli, 2016
- Ricuperati G., *I volti della pubblica felicità. Storiografia e politica nel Piemonte settecentesco*, Torino, Albert Meynier, 1989
- Romagnani G.P., *Prospero Balbo. Intellettuale e uomo di stato (1762-1837)*, vol. II, *Da Napoleone a Carlo Alberto*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1990
- Sbriccoli M., *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974
- Soffietti I. e Montanari C., *Il diritto negli Stati Sabaudi. Le fonti, secoli XV-XIX*, Torino, Giappichelli, 2001
- Tago A., *Giulia Colbert di Barolo. Madre dei poveri. Biografia documentata*, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2007
- Trombetta S., *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, il Mulino, 2004
- Zoppelli G., *L'opera assistenziale di Giulia e Tancredi di Barolo a Torino nell'Ottocento. Carcerate, donne pentite e sorelle penitenti*, Tesi di laurea, relatore Umberto Levra, 1984

## PARTE SECONDA

### MATERNITÀ E ALTERNATIVE AL CARCERE